

Analisi e commenti

Disciplina dell'impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni_3

24 Agosto 2017

Dal punto di vista organizzativo, il decreto legislativo 112/2017 apporta limitate, ma significative modifiche alla normativa precedente, soprattutto in materia di vigilanza e controllo

Thumbnail

Image not found or type unknown
L'esame della nuova disciplina dell'impresa sociale prosegue con una rapida analisi delle disposizioni relative ai profili organizzativi che, al pari delle considerazioni già svolte circa la nozione e la qualifica giuridica della figura in esame, presentano natura propedeutica rispetto alle questioni di natura fiscale (sulla quali ci si soffermerà nell'ultima parte del contributo).

Sotto tale profilo, peraltro, il Dlgs 112/2017 sostanzialmente riproduce, con alcune limitate ma significative innovazioni, i contenuti della disciplina previgente.

Costituzione e denominazione

(Articoli 5 e 6)

L'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Dagli atti costitutivi devono emergere in maniera esplicita gli elementi caratterizzanti dell'ente, attraverso la specifica indicazione dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro.

Inoltre, gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'impresa, per l'iscrizione in un'apposita sezione. Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che l'iscrizione "*ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale*".

Per garantire la tutela dell'affidamento dei terzi, è prevista l'obbligatorietà dell'uso della qualifica di "*impresa sociale*" nella denominazione o ragione sociale, nonché negli atti e nella corrispondenza dell'ente. Inoltre, è posto il divieto dell'uso di tale qualifica, nonché delle locuzioni equivalenti o

ingannevoli, da parte dei soggetti non legittimati.

Struttura proprietaria, cariche sociali, ammissione ed esclusione

(Articoli 4, 7 e 8)

Anche rispetto a questi profili organizzativi non si registrano sostanziali novità rispetto alle vecchie disposizioni.

Viene ribadito, in primo luogo, il principio secondo cui le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale o detenerne, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo.

Le norme relative alle cariche sociali, invece, mirano a garantire la democraticità dell'impresa e un collegamento forte tra base sociale e gestione dell'ente. Rispetto al passato, è stato eliminato il divieto assoluto di rivestire qualsivoglia carica sociale per i soggetti nominati da enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni. Si ammette, infatti, che costoro possono assumere cariche sociali, purché diverse dalla presidenza.

Infine, si prevede che le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa nel rispetto del principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Scritture contabili

(Articolo 9)

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio.

È, altresì, previsto l'obbligo di predisporre e depositare il bilancio sociale (da redarre in conformità alle linee guida adottate con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali), che deve essere anche pubblicato sul sito internet dell'ente e che rileva ai fini della valutazione dell'impatto sociale generato dalle attività svolte dall'impresa.

Per "*valutazione dell'impatto sociale*" si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Organi di controllo interno

(Articolo 10)

Il Dlgs 112/2017 interviene in maniera significativa sulla disciplina dei controlli a cui sono

sottoposte le imprese sociali, innovando rispetto a quanto previsto dal Dlgs 155/2006.

Con specifico riguardo ai controlli interni, e nell'ottica di un loro complessivo rafforzamento, è previsto l'obbligo della nomina di uno o più sindaci, chiamati a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, inoltre, esercitano compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Infine, essi possono in qualsiasi momento procedere a ispezioni e controlli.

Rispetto alla disciplina previgente, quindi, è stato particolarmente rafforzato il sistema dei controlli interni basato sui sindaci, prevedendo come obbligatoria (in ogni caso) la loro nomina e ampliandone notevolmente i poteri. Con questa scelta, si vuole assicurare che *“l'esercizio della vigilanza sia adeguatamente rispondente all'interesse pubblico sottostante al rispetto del particolare regime giuridico proprio dell'impresa sociale”*.

In ogni caso, è fatta salva la disciplina più restrittiva prevista per ciascuna forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti

(Articolo 11)

Sotto il profilo organizzativo, una delle novità più rilevanti è rappresentata dalle disposizioni dirette a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli *stakeholders* nella vita dell'impresa sociale. A tal proposito, deve essere previsto un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Viene affidato a specifiche linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare i criteri di dettaglio.

Peraltro, tale coinvolgimento è considerato, anche a livello europeo, *“una delle principali caratteristiche distintive dell'entità dell'economia sociale”*.

Queste norme non si applicano alle cooperative a mutualità prevalente e agli enti ecclesiastici.

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

(Articolo 12)

Con previsioni più ampie rispetto a quelle precedenti, l'articolo 12 detta la disciplina delle operazioni straordinarie che possono interessare la vita di un'impresa sociale. Viene previsto,

infatti che tali vicende (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda, devoluzione) devono essere realizzate in modo da preservare *“l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere”*.

Inoltre, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, è prevista la devoluzione del patrimonio residuo solo in favore di un altro ente del Terzo settore ovvero in favore dei fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (salvo quanto previsto dalla normativa in materia di società cooperative).

Prima della devoluzione, è possibile dedurre il capitale effettivamente versato dai soci (eventualmente rivalutato o aumentato) e i dividendi deliberati e non distribuiti.

Lavoro nell'impresa sociale

(Articolo 13)

L'articolo conferma il principio (già operativo nella precedente disciplina) della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi.

Con una disposizione innovativa, viene previsto un limite all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale, che non può essere superiore al rapporto (calcolato sulla retribuzione annuale lorda) di uno a otto.

Viene ribadita la possibilità di svolgere attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, ma si modifica il limite di volontari impiegabili rispetto al numero di lavoratori dipendenti, prevedendo che il numero dei primi non può essere superiore al numero dei secondi (in precedenza, era previsto il limite del 50%).

Infine, si prescrive l'obbligo di tenere un apposito registro dei volontari impiegati e quello di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività, così come per la responsabilità civile verso terzi.

Procedure concorsuali

(Articolo 14)

In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, che rappresenta una procedura concorsuale riservata a particolari categorie di enti che esercitano attività di notevole rilevanza pubblica.

In altri termini, come si legge nella relazione illustrativa *“il sistema ordinario della concorsualità appare insufficiente a coprire la problematica delle imprese operanti nel campo dell'economia sociale, per le quali si pone l'esigenza di un rigoroso contesto di legalità, specialmente quando i comportamenti dell'impresa vanno a confliggere con le finalità pubblicistiche (civiche,*

solidaristiche e di utilità sociale, nel caso del Terzo settore) che il legislatore intende perseguire, rispetto alle quali la ricomposizione degli equilibri colpiti dalla crisi dell'impresa non può tenere esclusivamente conto del principio della par condicio creditorum".

La liquidazione coatta amministrativa è disposta con un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in quanto autorità cui compete la vigilanza sull'impresa sociale. Qualora, invece, l'impresa abbia assunto la forma di una società cooperativa, la competenza all'adozione del provvedimento è del ministero dello Sviluppo economico.

Infine, è previsto che, all'esito della procedura concorsuale, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore o ai fondi di promozione e sviluppo delle imprese sociali.

Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

(Articolo 15)

Il controllo esterno sulle imprese sociali è affidato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali (a cui, peraltro, è attribuita anche una funzione di raccordo con le altre pubbliche amministrazioni, con il Consiglio nazionale del Terzo settore e con le parti sociali, per esercitare attività di monitoraggio e di ricerca).

Sulle imprese sociali aventi la forma di società cooperative, invece, la titolarità dei poteri di controllo spetta al ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso di violazione delle disposizioni che regolano l'attività delle imprese sociali opera *"un meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di gradualità e proporzionalità, che parte dalla diffida a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, per arrivare, in caso di inottemperanza alla diffida o di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva, alla nomina di un commissario ad acta - che affianca gli organi dell'impresa sociale e provvede allo specifico adempimento richiesto - fino alla perdita della qualifica di impresa sociale, nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate".*

Con il provvedimento che dispone la perdita della qualifica viene altresì prevista, a titolo di ulteriore sanzione, la devoluzione del patrimonio residuo al fondo destinato alla promozione e allo sviluppo dell'impresa sociale.

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

(Articolo 16)

È prevista la facoltà per le imprese sociali di destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese stesse.

I versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Norme di coordinamento e transitorie

(Articolo 17)

L'articolo contiene alcune disposizioni di coordinamento e transitorie, tra cui una relativa alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, rispetto all'esercizio delle attività di alloggio sociale.

Inoltre, si prevede un termine di dodici mesi entro il quale le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame devono adeguarsi alla nuova disciplina.

3 - *continua*.

La **prima puntata** è stata pubblicata martedì 22 agosto

La **seconda puntata** è stata pubblicata mercoledì 23 agosto

di

Gennaro Napolitano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/disciplina-dellimpresa-sociale-analisi-delle-nuove-1>